

Parere motivato sul testamento olografo requisiti legali: la data,
data impossibile per errore di scrittura

Dr. Pasquale Matarrese

Oggetto: Successione sig.ra Enrica Pessina ved. Invernizzi:
- Testamento olografo - requisiti legali: la data, data impossibile
per errore di scrittura.

Milano lì 9 marzo 2005

Egregio dr. Anselmo Stucchi

Con la presente Le rendo noto che è stato notato che nella quarta scheda testamentaria (datata 6 gennaio 2005) risulta scritta in modo non corretto per un mero errore di scrittura della *de cuius* sig.ra Enrica Pessina ved. Invernizzi, " la data " di redazione della scheda medesima

In particolare in siffatta scheda la data risulta essere "impossibile" a causa di un errore del testatore, che ha scritto l'anno apponendovi uno zero in più e pertanto è stata sollevata la questione sulla validità della stessa. Invero, in detta scheda si rilevano varie imprecisioni dipendenti dal fatto che essa è stata manoscritta dalla *de cuius* negli ultimi giorni della sua esistenza con mano apparentemente tremolante.

Ciò nonostante può sostenersi, agevolmente, la validità a tutti gli effetti anche formali, della scheda olografa e per un approfondimento delle problematiche si possono enucleare queste brevi considerazioni giuridiche.

A tale proposito è possibile sostenere, confortato dall'orientamento della Suprema Corte,¹ nonché in conformità al sistema delineato dall'art.602, 3° comma, c.c., la irrilevanza della "data impossibile": la norma infatti distingue nettamente il trattamento dei casi in cui è ammessa, la prova della "non verità della data", dagli altri casi, in cui si richiede il rispetto del requisito formale della datazione. Per queste ipotesi residuali, ma assai frequenti nella prassi, la datazione è sempre valida, anche se enunci una data impossibile, a nulla rilevando che essa sia erronea o fittizia.

Giuridicamente per data può intendersi il tempo in cui il fatto accade, cioè il *dies*; oppure l'enunciazione del tempo in cui il fatto si è verificato, cioè il *datum*, o la datazione.

Se il *dies* è l'evento collocato cronologicamente, il datum è la sua rappresentazione, e la dichiarazione che la racchiude è una dichiarazione di scienza.

¹ Cass., 5 giugno 1964, n. 11374 e Cass., 18 settembre 2001, n.11703

Il *dies* non può mai mancare nel testamento, mentre può mancare, o non essere corrispondente alla verità, il *datum*. Il legislatore non attribuisce grande rilievo al tema della coincidenza tra *dies* e *datum* nel testamento olografo, nel momento in cui ammette la prova della non veridicità della data solo quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti, o di altra questione da decidere in base al tempo del testamento. (art. 602, 3° comma, c.c.). In altri termini il legislatore, pur inserendo la data tra i requisiti richiesti a pena di annullabilità, richiede espressamente solo che la stessa rispetti il dato dell'olografia (art.602, 1° comma c.c.) e che contenga l'enunciazione del giorno, mese, anno.

L'apposizione della data nel testamento olografo, pertanto, è requisito che consente di risolvere solo in via presuntiva le questioni che dipendono dalla collocazione cronologica della *testamenti factio* tanto da indurre taluno ad osservare che la richiesta di una data obbligatoria per la validità dell'atto, costituisce una contraddizione in termini, se nella maggior parte dei casi ci si accontenta di una enunciazione falsa. La data dell'olografo, quindi risulta degradata "a requisito formale di serie B", la cui funzione è quella limitata di risolvere le controversie di cui all'art.602, 3° comma c.c.. Forse con prospettiva rovesciata, potrebbe dirsi che la rilevanza dell'eventuale mancata coincidenza tra *dies* e *datum* viene circoscritta dal legislatore a quei casi in cui l'accertamento della datazione consente di verificare questioni di primaria importanza come quelle relative alla capacità di testare o all'efficacia tra più testamenti redatti dalla stessa persona; mentre in tutte le altre ipotesi prevale l'aspetto formale della presenza e dell'olografia della data, condizione necessaria e al tempo stesso sufficiente per garantire la validità dell'ultima volontà.

La data è obbligatoria solo in quanto consenta di risolvere le questioni predette; se non è esatta, sarà la prova dell'inesattezza e del giorno effettivo di redazione del testamento, a risolvere i predetti problemi.

In questa prospettiva non assume più alcun rilievo la distinzione tra data erronea (indicata per sbaglio dal testatore) e data falsa (apposta di proposito)². La distinzione venne introdotta per mitigare le conseguenze (la nullità) che il rigore

² C. Gangi, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, p. 151; U. Morello, *Del requisito della data nel testamento olografo* in Foro it.

formale del sistema previgente ricollegava alla data falsa, nel tentativo di recuperare validità al testamento olografo portante una data erronea ma rettificabile.

Nel sistema vigente, invero, la distinzione predetta non ha più fondamento, atteso che le conseguenze della non veridicità della data (sbagliata o falsa), sono state dal legislatore circoscritte a quanto previsto dall'articolo 602, 3° comma del c.c..³

Ove la data manchi, il testamento olografo è annullabile ex art. 606, 2° comma c.c.. Pur essendo un requisito puramente formale, infatti, si tratta pur sempre di un elemento richiesto ai fini della validità dell'olografo, anche se non ricorre una delle questioni connesse alla data di redazione del testamento.

Un' autorevole voce sostiene che la mancanza di data non incide di per sé sulla validità del testamento, infatti pur costituendo un vizio formale, ciò non inficia l'esigenza di autenticità e libertà della volontà testamentaria, che la legge intende garantire tramite l'imposizione di oneri formali.

In conclusione nella fattispecie la data errata non inficia la validità della quarta scheda testamentaria in quanto è stata comunque rispettato il requisito formale imposto dalla legge.

Colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti .

dr. Pasquale Matarrese

P.S. Le allego la copia della quarta scheda testamentaria oggetto di codesta disamina

³ Art. 602 3° comma c.c. "La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento"